

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 06-04-23

Oggetto: **Approvazione Regolamento delle Entrate Tributarie e del Canone Unico Patrimoniale**

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di aprile con inizio alle ore 10:00 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	A
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Piparo Ilaria	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	A
Pinna Emanuele	P	Pibia Giuseppe	A
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	P
Meloni Graziano	P	Orru' Rebecca	P
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Meloni Graziano
Piparo Ilaria
Orru' Rebecca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge di Bilancio per il 2023 n 197 del 29/12/2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 31/03/2023;

Visto il comma 775 della Legge di Bilancio per il 2023 n 197 del 29/12/2022 che prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30/04/2023;

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali;

Rilevato che il D.M. del 20/07/2021 ha stabilito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) che le deliberazioni devono avere per essere trasmesse al MEF al fine della pubblicazione;

Rilevato che:

- le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- al fine di garantire la pubblicazione entro il termine sopra indicata è necessario inserire le deliberazioni sulle aliquote e sui regolamenti sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 14 ottobre;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate, in particolare in merito:

Visto il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente in conformità a quelli dettati dalla Legge 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 28/07/2020;

Tenuto conto che il suddetto regolamento disciplina

- le entrate tributarie, nelle fasi della riscossione, accertamento e liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- la misura del tasso di interesse per riscossione, rimborso, rateazione ed accertamento;
- la disciplina dell'istituto della compensazione;
- la disciplina della rateizzazione dei pagamenti;
- la disciplina degli istituti deflativi del contenzioso quali reclamo e mediazione tributaria,
- la disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione;
- la disciplina del ravvedimento operoso;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 28/06/2017 l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie comunali, e delle entrate patrimoniali di diritto pubblico relative alle sanzioni amministrative al Codice della Strada e alle sanzioni amministrative in genere, a decorrere dal 1° luglio 2017 è stata affidata ad Agenzia Entrate Riscossione;

Dato atto che con il Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 28/07/2020 si è individuato quale unico soggetto abilitato alla riscossione coattiva Agenzia Entrate Riscossione;

Constatato che il livello di riscossione coattiva garantito da Agenzia Entrate Riscossione non sempre risulta corrispondente alle aspettative dell'Ente,

Dato atto altresì che al livello di riscossione coattiva garantita da Agenzia Entrate Riscossione si affiancano le perdite derivanti dallo stralcio dei crediti affidati ad Agenzia Entrate Riscossione consentito dalla normativa nazionale;

Atteso che, visto l'evolversi della situazione, anche normativa (stralcio dei debiti), risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente approvare un nuovo Regolamento

delle Entrate che consenta la possibilità della riscossione coattiva delle entrate comunali, sia con Agenzia entrate riscossione, che con un soggetto privato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;

Dato atto che:

1. Qualora sia affidato a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività devono essere affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del Dlgs 446/1997;
 - b) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del Dlgs 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai punti a) e b) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
2. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Dato atto altresì che l'Ente può affidare a terzi le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali nella forma dell'affidamento diretto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

L'Assessore Pinna illustra il punto all'ordine del giorno;

Intervengono i Consiglieri Scalas e Piparo;

Con voti favorevoli 11 e contrari 3 (Consiglieri Scalas, Orrù e Collu) espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa

1. Di approvare l'allegato "*Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali e del Canone Unico Patrimoniale*", adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato sul portale del federalismo fiscale ww.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Dlgs 267/2000;

Con successiva votazione di cui favorevoli 11 e astenuti 3 (Consiglieri Scalas, Orrù e Collu) espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.20 del 24-03-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 24-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.20 del 24-03-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' contabile della proposta.

Data: 24-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)